



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

Prot. 38

Torino, 28 gennaio 2010

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 06/2010

Riportiamo integralmente il testo della Circolare della Presidente della Giunta Regionale in merito all'inserimento della nostra figura professionale per la Certificazione energetica degli edifici pubblicata sul BURP nr. 04 del 28/01/2010.

In particolare rimandiamo la Vs/ attenzione **all'ultimo capoverso** (evidenziato) in si dice
" (...) potranno pertanto essere ad esempio iscritti all'Elenco regionale dei certificatori anche i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in quanto competenti – in base alla relativa legge professionale – (...)"

**Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 1/AMB.
Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei
certificatori.**

*Agli Ordini ed ai Collegi professionali interessati
e p.c.*

Al SICEE – Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici

Al Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta

L'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) demanda ad appositi decreti del Presidente della Repubblica la definizione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, decreti che ad oggi non sono stati ancora emanati.

A sua volta l'articolo 18, ultimo comma del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) stabilisce che, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti attuativi del d.lgs. 192/2005, "per le regioni (...) che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali", si applicano le disposizioni dettate dall'allegato III.

La stessa norma specifica che "le regioni (...) che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento di propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III".

Proprio con riguardo all'invocato ravvicinamento dei provvedimenti regionali con le disposizioni statali, l'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) dedicato ai



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici è stato modificato dall'articolo 32 della successiva legge regionale 22/2009 e, in linea con le previsioni dell'Allegato III al d.lgs. 115/2008, prevede che all'Elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica istituito presso la Regione siano iscritti:

- a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) della stessa l.r. 13/2007 e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione.

Con la deliberazione del 4 agosto 2009, n. 43-11965 la Giunta regionale ha quindi dettato le disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) della l.r. 13/2007, dedicando il Paragrafo 3 della disciplina attuativa all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Nello specifico il punto 3.2 del suddetto Paragrafo, diretto a stabilire i requisiti di iscrizione all'Elenco dei certificatori e successivamente modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-12374 del 20 ottobre 2009, prevede che siano ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale:

- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione regionale:

1. laurea in Ingegneria o in Architettura;
2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
3. laurea in Scienze Ambientali;
4. laurea in Chimica o in Fisica;
5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

In considerazione di quanto sopra esposto e delle richieste interpretative formulate in



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

merito ai requisiti di iscrizione all'Elenco dei certificatori, va evidenziato come - nelle more delle disposizioni statali dirette a disciplinare i requisiti professionali ed i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei certificatori - l'indicazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) della deliberazione sopra richiamata rivesta carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

In linea con le previsioni dell'Allegato III dl d.lgs. 115/2008, l'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 13/2007 stabilisce, infatti, che possono essere iscritti all'Elenco dei certificatori i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

Ne consegue che l'elencazione contenuta alle lettere a) e b) del punto 3.2. della d.g.r. del 4 agosto 2009, n. 43-11965, come modificata dalla d.g.r. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009, non può essere considerata esaustiva di tutti i tecnici che - in base all'ordinamento vigente - possono essere iscritti all'Elenco dei certificatori.

A tal fine, infatti, anche soggetti diversi da quelli menzionati dalle citate lettere dell'atto deliberativo possono essere inseriti nell'Elenco dei certificatori purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle fonti di rango legislativo e precisamente sia l'iscrizione agli ordini o collegi professionali, sia l'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

Alla luce di quanto sopra potranno pertanto essere ad esempio iscritti all'Elenco regionale dei certificatori anche i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in quanto competenti - in base alla relativa legge professionale - alla progettazione e direzione lavori relativi a costruzioni rurali, nonché a modeste costruzioni civili e costruzioni accessorie in cemento armato nei limiti della competenza riconosciuta ai geometri.

Diverso il caso di cui alla lettera c) del citato paragrafo 3.2 della deliberazione del 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i., in ordine alla quale va ricordato che la stessa individua in modo specifico e tassativo i soggetti che, in quanto privi dei requisiti dell'iscrizione a ordini o collegi professionali e dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti, possono essere iscritti nell'Elenco dei certificatori unicamente previa partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione regionale.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Visto
L'Assessore Nicola De Ruggiero